

Termini e condizioni generali

Tailormade Logistics Group BV - 2023

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – GENERALI

1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto si applicano a tutti i preventivi, accordi e lavori svolti in cui Tailormade Logistics Group BV e/o le sue controllate e/o tutte le società ad esse collegate, di seguito denominate individualmente o congiuntamente "TML", si impegnano ad organizzare il trasporto a livello nazionale e internazionale, la distribuzione delle merci (ultimo miglio), lo stoccaggio e la movimentazione (in senso lato) delle merci, o qualsiasi altra prestazione, a meno che non sia stato espressamente concordato diversamente in anticipo per iscritto.
2. In questi termini e condizioni, per "cliente" si intende; qualsiasi persona (giuridica) che abbia concluso o desideri concludere un accordo con TML. TML e cliente sono congiuntamente denominati "parti".
3. Nell'offerta possono essere inclusi diversi accordi specifici per il cliente. Questi accordi sostituiranno le condizioni del presente documento e si applicheranno sempre espressamente.
4. Se un contratto è stato stipulato una volta ai sensi dell'applicabilità delle Condizioni Generali di Contratto, le Condizioni Generali di Contratto si applicano senza eccezioni anche alle future offerte, conferme d'ordine e futuri accordi con TML che saranno emessi da TML.
5. Modifiche e deviazioni dalle presenti Condizioni Generali sono valide solo se concordate per iscritto tra le parti. Tali modifiche e/o deviazioni si applicano quindi solo al caso specifico a cui si riferiscono.
6. Oltre alle presenti Condizioni Generali, si applicano le versioni più recenti delle seguenti condizioni generali di settore, a seconda dei lavori commissionati ed eseguiti:
 - a. TML agisce in qualità di spedizioniere, organizzatore di trasporti, che si impegna a far trasportare merci da terzi in nome proprio a titolo oneroso, ai sensi del regio decreto 18 luglio 1975, come modificato dai regi decreti 16 novembre 1990, 10 luglio 1992, 20 luglio 2000 e 23 dicembre 2008 (Moniteur belge del 2 agosto 1975, 1° dicembre 1990, 29 luglio 1992, 30 agosto 2000 e 12 gennaio 2009).
 - b. Nel caso di servizi nazionali di trasporto su strada e di logistica forniti o organizzati da:
 - a. TML BE – Gent-Zeehaven, NV e società controllate o collegate o collegate: le condizioni generali di logistica della KVBG (Royal Association of Managers of Goods Flows pubblicate da FEBETRA) e le Condizioni generali di spedizione belghe della Confederazione degli spedizionieri del Belgio (condizioni CEB/VEA).
 - b. TML NL – Amsterdam, BV: le condizioni generali di trasporto (AVC 2002);
 - c. TML FR – Samazan SA: LOTI, legge del 30 dicembre 1982 (legge sull'orientamento dei trasporti terrestri)
 - d. Nel caso di attività svolte o regolamentate da TML UK - Birmingham Ltd., per le quali non si applica alcuna legge internazionale inderogabile; British International Freight Association (BIFA),

condizioni commerciali standard, edizione 2021 (Inghilterra e Galles);

- c. Nel caso del trasporto internazionale su strada: la Convenzione di Ginevra CMR, 19 maggio 1956, con il Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978;
 - d. In caso di trasporto marittimo: le regole dell'Aia-Visby (1968);
 - e. In caso di trasporto su chiatte e vie navigabili interne: Convenzione di Budapest sul contratto di trasporto di merci per via navigabile interna (CMNI) 3 ottobre 2000;
 - f. Nel caso del trasporto ferroviario: Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) modificata dal protocollo di Vilnius del 1999, compresa l'appendice B (CIM), se il trasporto riguarda il trasporto ferroviario in un paese disciplinato dai regolamenti COTIF/CIM;
 - g. Nel caso del trasporto ferroviario: l'accordo sul trasporto internazionale di merci per ferrovia (SMGS), se riguarda il trasporto ferroviario in un paese che rientra nel regime SMGS;
 - h. Nel caso del trasporto aereo: la Convenzione sul trasporto aereo internazionale, van Varsavia, 12 ottobre 1929, adattata dal Protocollo dell'Aia del 28 settembre 1955, la Convenzione di Guadalajara del 18 settembre 1961 e la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999;
7. In caso di conflitto tra una delle suddette condizioni generali di settore e/o una disposizione delle presenti Condizioni Generali, prevarrà la relativa disposizione delle presenti Condizioni Generali, a meno che non si tratti di una disposizione di legge imperativa.
 8. Se si applicano molte delle suddette condizioni generali di settore, esse si applicano congiuntamente, nella misura in cui non siano in conflitto. In caso di conflitto, TML determina quali condizioni del settore prevalgono.
 9. Tutte le condizioni possono essere scaricate gratuitamente dal sito internet <https://www.tailormade-logistics.com/disclaimer>. Su richiesta, possono anche essere inviate gratuitamente
 10. TML dichiara espressamente che il pagamento in contrassegno (COD) non è accettato
 11. Tutti gli importi indicati in euro nel presente documento sono tassati nell'equivalente di pari importo in GBP per le attività svolte da TML UK – Birmingham Ltd. e da TML Sweden – Göteborg, tassate in SEK.

CAPITOLO 2 – CONDIZIONI DI LAVORO

ARTICOLO 2 – ESECUZIONE DELL'INCARICO DA PARTE DI TML

1. TML ha il diritto di avvalersi di terzi qualora lo ritenga necessario e/o auspicabile per l'esecuzione del lavoro, senza che ciò comporti che TML non possa più invocare tali condizioni.
2. TML ha il diritto di trasferire i costi aggiuntivi al cliente, se tali costi erano necessari per il corretto e tempestivo adempimento degli incarichi assegnatigli

ARTICOLO 3 – ACCEPTANCE OF CARGO

In linea di principio, TML accetta tutti i tipi di merci, ad eccezione di animali vivi, metalli preziosi, pietre preziose, gioielli, denaro, monete, opere d'arte, titoli, armi, munizioni, sostanze radioattive, divieti o stupefacenti. Le merci che devono essere trasportate condizionate o deperibili possono essere accettate solo dopo aver consultato TML.

ARTICOLO 4 – SCAMBIO EUROPALLET/IMBALLAGGIO

I pallet saranno scambiati solo se ciò è stato concordato in anticipo e se nell'ordine è indicato che si tratta di europallet e solo per i paesi di Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Germania e Francia. Gli altri supporti di carico non vengono sostituiti. Lo scambio di pallet non è incluso nel prezzo di trasporto, quindi si applica un supplemento basato su € 3,- per pallet. Inoltre, per quanto riguarda lo scambio di pallet, si applica quanto segue:

1. TML addebita una percentuale standard del 10% per lo smarrimento e il guasto degli europallet. Ciò significa che TML restituirà il 90% degli europallet inviati;
2. Il Cliente garantisce a TML che il destinatario si è impegnato a preparare per tempo altrettanti pallet della stessa tipologia e qualità (in modo tale da poterli caricare immediatamente dopo la consegna della merce);
3. L'obbligo di restituire i pallet al cliente incombe esclusivamente al destinatario;
4. Nel caso in cui i pallet di cui al punto 1 non siano messi a disposizione dal destinatario o non siano messi a disposizione in tempo, cessa l'obbligo di diligenza del vettore. TML è obbligata ad annotare la differenza tra pallet restituiti e restituiti sulla lettera di vettura. TML è libera di rifiutare pallet che si discostano gravemente in termini di livello di qualità o tipologia. Il trasportatore non è mai obbligato a controllare la qualità dei supporti di carico, né a pagare un risarcimento al cliente per i pallet rifiutati o perché i pallet caricati si discostano dai pallet restituiti secondo l'opinione del cliente;
5. In the event that TML returns its own pallets to the client upon receipt of the goods and receives no or insufficient load carriers of the same type and comparable quality back from the consignee, the client must indemnify TML;
6. Se TML restituisce al cliente un numero di pallet inferiore a quello consegnato al destinatario, rimane inalterato l'obbligo del destinatario di restituire al cliente i restanti supporti di carico. Il vettore non è responsabile per le mancanze.

ARTICOLO 5 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Entrambe le parti si impegnano costantemente per ridurre/ottimizzare le procedure e le attività amministrative (rapporti, rapporti sullo stato, discussioni, ecc.). L'incremento di questa attività può determinare costi aggiuntivi.

ARTICOLO 6 – TRASPORTO INTERMODALE

Gli eventi relativi al trasporto ferroviario e/o marittimo al di fuori della sfera di influenza di TML possono comportare un tempo di transito più lungo. In alternativa, possono essere offerti altri percorsi a un prezzo e una durata adeguati. I costi relativi a modifiche impreviste all'interno dell'infrastruttura (sia temporanei che permanenti) saranno annunciati e addebitati di conseguenza.

CAPITOLO 3 – OBBLIGHI E DIRITTI DEL CLIENTE

ARTICOLO 7 – CONDIZIONI DI CONSEGNA

Il cliente deve fornire a TML le informazioni corrette in merito agli incoterms concordati con il destinatario. Incoterms secondo la Camera di Commercio Internazionale (Incoterms 2020).

ARTICOLO 8 – INCARICHI / NOTIFICHE

Gli ordini devono essere trasmessi entro e non oltre le ore 14:00 (ora di Bruxelles) del giorno precedente il ritiro. Per gli incarichi successivi, il cliente deve tenere conto di tempi di consegna più lunghi. Gli ordini vengono inviati preferibilmente tramite messaggio EDI o tramite il portale web TML o messaggio e-mail. Per l'inserimento manuale degli ordini di trasporto, TML addebita € 8,- per ordine. Gli ordini separati vengono sempre regolati separatamente. Le spedizioni dichiarate devono essere pronte il giorno del carico a partire dalle ore 08:00 (ora di Bruxelles), salvo diverso accordo.

ARTICOLO 9 – LEGISLAZIONE DOGANALE SULLE ESPORTAZIONI AL DI FUORI DELL'UE, RAPPRESENTANZA DIRETTA

Il committente o l'esportatore è il dichiarante delle merci. Il cliente è responsabile del contenuto della dichiarazione ed è responsabile dell'adempimento degli obblighi che costituiscono una parte essenziale della dichiarazione. Inoltre, il cliente o l'esportatore è obbligato a tenere un registro delle dichiarazioni. TML può presentare dichiarazioni solo per conto del cliente o dell'esportatore, in qualità di rappresentante diretto. Se il cliente lo desidera, gli accordi scritti devono essere presi prima dell'incarico (di trasporto). Il cliente indennizza TML per tutti i danni e i costi, a qualsiasi titolo, derivanti dall'inesattezza dei dati forniti dal cliente e anche per tutti gli accertamenti (fiscali) delle autorità (doganali) per qualsiasi motivo. I costi a questo proposito saranno addebitati di conseguenza.

ARTICOLO 10 – DOCUMENTI DOGANALI

Se il trasporto riguarda una spedizione doganale (indipendentemente dal fatto che si tratti di una spedizione doganale all'interno o all'esterno dell'UE), il cliente deve informare TML per iscritto (via e-mail o EDI) prima del carico e subito dopo aver caricato i documenti doganali corrispondenti su TML, in modo che possa elaborarla amministrativamente nella misura in cui ciò si renda necessario.

ARTICOLO 11 – OBBLIGO DI NOTIFICA DELLE SPEDIZIONI DI VALORE

Il cliente garantisce che il valore della spedizione da trasportare non supera € 70.000, -. TML accetta espressamente la spedizione a questa condizione. Se il valore della spedizione da trasportare è pari o superiore a € 70.000, - il valore deve essere comunicato per iscritto a TML prima dell'inizio del trasporto. Su espressa richiesta del cliente, TML cercherà di stipulare un'assicurazione per il trasporto merci a spese e responsabilità del cliente. Tutte le condizioni di questa assicurazione per il trasporto di merci si applicano quindi al cliente. In caso di violazione della presente garanzia, TML è in ogni caso responsabile per non più di € 70.000, -.

ARTICOLO 12 – UTILIZZO DI PARCHEGGI CUSTODITI

Il cliente deve dare istruzioni chiare per quanto riguarda i trasporti di alto valore. Su richiesta del cliente, i parcheggi custoditi vengono utilizzati il più possibile. In tal caso, il cliente deve indicare quali parcheggi possono essere utilizzati prima del mandato di trasporto. Vengono rispettati i periodi di guida e di riposo previsti dalla legge. I parcheggi custoditi vengono utilizzati anche se ragionevolmente richiesto da TML e/o dal conducente nelle circostanze date. I costi per il parcheggio custodito sono a carico del cliente, così come i costi per eventuali chilometri aggiuntivi percorsi per utilizzare il parcheggio custodito.

ARTICOLO 13 – IMBALLAGGIO E MARCATURA

La merce offerta deve essere ben imballata e provvista di informazioni chiare sul prodotto, un indirizzo completo del destinatario e del mittente, simboli che indichino il trattamento, ecc. Queste informazioni devono essere allegate in modo tale che possano essere chiaramente lette durante le operazioni di carico e scarico. Eventuali informazioni obsolete devono essere state rimosse o rese illeggibili. Le merci devono essere ben imballate in modo tale da poter essere trasportate e movimentate senza rischi aggiuntivi. L'imballaggio della merce deve essere conforme alle norme EUMOS 40509. Il cliente indennizza TML per tutti i possibili danni (conseguenziali) che si verificano a causa di un imballaggio difettoso. Ulteriori accordi operativi sono sempre registrati in accordi e procedure separate. Nel caso in cui l'imballo risultasse insufficiente per effettuare i servizi di trasporto e/o logistica, verranno addebitati i costi aggiuntivi del riconfezionamento.

ARTICOLO 14 – SOSTANZE PERICOLOSE/NUMERI UN

1. Ordini di trasporto relativi a sostanze pericolose ad alto potenziale di pericolo, elencate nella tabella 1.10.3.1.2. dell'ADR che richieda la presenza di un piano di sicurezza non sarà accettato, a meno che non sia stato dato il preventivo consenso scritto da parte della direzione di TML.
2. Se il cliente offre merci pericolose per il trasporto, questo deve essere esplicitamente indicato nell'ordine di trasporto, tale indicazione deve contenere tutti i dettagli pertinenti. Ciò riguarda i dati e le informazioni richiesti in forma verificabile, eventualmente i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (permessi, autorizzazioni, notifiche, comunicazioni, certificati, ecc.), in particolare tenendo conto dei requisiti del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3 della legislazione ADR.
3. Anche se le merci pericolose non sono soggette ai requisiti dell'ADR sulla base di disposizioni speciali, posizioni eccezionali o un regime di esenzione, il cliente è tenuto a fornire a TML tutte le informazioni in conformità con l'ARTICOLO 14.2. Lo speditore informa TML in base a quali disposizioni speciali, posizioni eccezionali o regimi di esenzione le merci pericolose in questione non sono soggette alle norme del trasporto ADR. Un supplemento ADR di cui all'articolo 14.4 non si applica se i requisiti dell'ADR non impongono misure specifiche durante il trasporto sulla base di disposizioni speciali, posizioni eccezionali.
4. Il cliente è responsabile della corretta etichettatura, dell'imballaggio approvato, dei documenti di trasporto necessari, compreso il codice del tunnel e la dichiarazione del mittente. La merce deve essere adeguatamente imballata e fissata su pallet, in modo che possa essere spinta e trasportata in conformità con le norme e i regolamenti legali. Se il cliente non ha fornito informazioni, informazioni incomplete o inesatte e/o l'etichettatura, l'imballaggio o i documenti non sono conformi alla legislazione, il cliente è responsabile del rimborso di tutti i costi conseguenti, incluse, a titolo esemplificativo ma non

- esaustivo, le multe. Le merci ADR devono sempre essere pallettizzate. Si applica un supplemento ADR, che sarà indicato nel preventivo.
5. Per motivi di sicurezza, le merci ADR non sono impilate e vengono addebitate per metro di carico.

ARTICOLO 15 – ACCESSIBILITÀ & ORARI DI APERTURA

Gli indirizzi di carico e scarico forniti dal cliente devono essere raggiungibili con camion internazionali. Se ciò non è possibile, ciò deve essere esplicitamente indicato sull'incarico e possono essere applicati costi aggiuntivi (di ritiro / consegna). TML ipotizza il carico e lo scarico durante i normali orari di apertura, per le consegne al di fuori degli orari di apertura standard o con un accordo orario specifico, potrebbe essere applicato un supplemento. È responsabilità del cliente indicare chiaramente nell'ordine di trasporto gli orari di apertura del destinatario e le sue specifiche istruzioni di carico e/o scarico.

ARTICOLO 16 – CARICO, STIVAGGIO E MESSA IN SICUREZZA

1. Il cliente è responsabile del carico, dello stivaggio e della messa in sicurezza del carico in un container, a meno che non siano stati presi altri accordi scritti. Se l'autista svolge queste attività da solo o congiuntamente all'indirizzo di carico o scarico, TML non è responsabile per eventuali danni derivanti da errori durante o in conseguenza di tali attività. Questa esclusione di responsabilità si applica espressamente anche ai danni causati da o con ausili tecnici come carrelli elevatori, autopompe, carrelli elevatori autocarrati, ecc. Solo in caso di trasporto su strada, l'autista supervisionerà la messa in sicurezza della merce nel camion.
2. Le attrezzature di carico, stivaggio e fissaggio come cinghie, tappetini antiscivolo, ecc. non sono messe a disposizione da TML durante il carico dei container, a meno che non siano stati presi altri accordi. Il cliente deve fornirli. Il Cliente è responsabile della solidità di tali risorse. Solo nel caso del trasporto su strada, il conducente stesso provvede al fissaggio del carico e ha con sé un equipaggiamento di serie sufficiente. I requisiti specifici devono sempre essere confermati in anticipo.

ARTICOLO 17 – RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Il cliente o la sua filiale non è autorizzato a entrare in un rapporto di lavoro dipendente con il personale di TML, a meno che non sia stata data un'esplicita autorizzazione scritta da parte di TML. Se il cliente o la sua filiale stipula comunque un rapporto di lavoro dipendente con il personale di TML senza l'esplicito consenso scritto di TML, devono a TML sei mesi di stipendio pieno. Per personale TML si intende il periodo durante il quale il dipendente è impiegato da TML, compresi i 6 mesi dopo la messa in servizio.

CAPITOLO 4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA

ARTICOLO 18 – PREZZI, PREVENTIVI E PAGAMENTI

1. Tutte le tariffe sono valide per 10 giorni (dalla data di emissione), se non diversamente indicato nel preventivo.
2. I prezzi di TML si basano su luoghi facili da raggiungere o da percorrere. Se durante l'esecuzione dell'incarico risulta che l'accessibilità non è buona, TML ha il diritto di aumentare i prezzi con tutti i costi aggiuntivi sostenuti di conseguenza.
3. I prezzi e le tariffe sono espressi in euro, esclusi i costi di sdoganamento, le accise e/o i dazi all'importazione, i costi e i tempi supplementari associati alla redazione di documenti doganali o di altro tipo, l'IVA, il supplemento carburante e altri supplementi.
4. Il supplemento carburante è variabile e viene determinato ogni mese sulla base della media ponderata. Salvo indicazione contraria, la posizione di partenza per la determinazione del prezzo del carburante è la stessa del mese in cui i prezzi sono fissati. In caso di fluttuazioni superiori a € 0,011, - nel prezzo del carburante, la percentuale variabile mensile sarà dello 0,5% per € 0,011, - (IVA esclusa) essere regolata verso l'alto o verso il basso. TML non applica un supplemento carburante negativo.
5. Nel caso in cui eventi imprevedibili comportino un aumento dei costi, tali costi aggiuntivi saranno addebitati al cliente.
6. Le misure governative che non possono essere influenzate dal TML e che hanno conseguenze finanziarie sul prezzo di costo saranno tassate a carico del cliente. Ad esempio, pedaggi, tasse e supplementi. Se applicabile, il cliente e TML discuteranno come integrarlo nelle tariffe a partire dalla data di entrata in vigore.
7. I reclami relativi alle fatture devono essere presentati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della fattura. In mancanza di ciò, si ritiene il cliente d'accordo con il contenuto della fattura.
8. L'indicizzazione è seguita in Belgio dall'ITLB (<http://www.itlb.be/>), nei Paesi Bassi da Panteia (<https://panteia.nl/>), in Francia dal CNR (<https://www.cnr.fr/espace-standard/4>)
9. Le fatture sono pagabili:
 - a. Trasporto su strada, ferrovia e servizi logistici: entro 30 giorni di calendario dalla data della fattura.
 - b. I trasporti via mare, per vie navigabili interne e tutte le formalità doganali devono essere effettuati entro 14 giorni di calendario dalla data della fattura.
 - c. Tutti i dazi all'importazione, le accise, l'imposta sulle vendite e altri costi devono essere pagati prima del trasporto, in conformità con l'ARTICOLO 24 delle presenti condizioni generali.

ARTICOLO 19 – PESO TASSABILE/ DIMENSIONI E PESI MASSIMI

Il peso tassabile determina quale scala tariffaria si applica nell'offerta e può essere determinato prendendo il peso più elevato del peso lordo effettivo o del peso volumetrico in base alle seguenti ipotesi:

1 m³ = 330 kg (Il peso volumetrico è calcolato in base alla lunghezza x larghezza x altezza o, nel caso di rotoli, diametro x diametro x lunghezza)

1 metro lineare = 1750 kg

1 euro pallet = 120 x 80 x max. 250 cm = max. 700 kg

1 block pallet = 120 x 100 x max. 250 cm = max. 875 KG

Full truck load (FTL) = max. 13.6 metri lineari/peso Massimo secondo la

7

legislazione locale.

Lunghezza del trasportato: Se le spedizioni sono più lunghe di 240 metri cm, verrà addebitato un supplemento di lunghezza minima di almeno € 50,- per i metri di carico richiesti o appuntamenti speciali (vedi supplementi in allegato). Per la distribuzione in rete (ultimo miglio), l'altezza massima di una spedizione è di 210 cm.

ARTICOLO 20 – TEMPI CARICO / SCARICO, COSTI DELLE ATTESE

I seguenti tempi di carico e scarico includono le tariffe specificate:

1. Quando si carica o scarica un groupage o una spedizione parziale (LTL), si applica un tempo massimo di indirizzo di 30 minuti. Quando si carica o scarica un carico completo (FTL), si applica un tempo di consegna massimo di 2 ore. Quando si riagganciano i rimorchi per il cambio/la sosta, si applica un tempo di indirizzamento massimo di 30 minuti;
2. Se questi tempi vengono superati, si applica una tariffa di € 30,- per ogni mezz'ora iniziata. Questo non include alcun supplemento per il fine settimana.
3. TML non è responsabile della registrazione dei tempi di attesa da parte del cliente su CMR.

ARTICOLO 21 - ACCORDI DI ORARIO, NOTIFICHE

1. Le tariffe si basano su consegne standard il giorno stesso in base alle tabelle di durata in cui è possibile pianificare i percorsi più logici e ottimali. I supplementi sono specifici per paese e sono indicati nel preventivo. La consegna in orari specifici comporta notevoli costi aggiuntivi:
 - a. Tempo extra: Per evitare "troppo tardi" dobbiamo programmare del tempo extra in modo che l'automezzo di solito arrivi "troppo presto" e debba aspettare;
 - b. Chilometri in più: i percorsi non possono essere organizzati secondo la logica più efficiente. Il fattore di carico del mezzo diminuisce perché gli accordi temporali devono essere rispettati, in modo che la capacità ottimale di solito non possa essere utilizzata.
2. Se necessario, TML può soddisfare questi requisiti aggiuntivi per i quali si applicano i seguenti supplementi:
Registrare la consegna presso il destinatario: supplemento di € 15,- per spedizione
Appuntamenti orari (AM of PM): supplemento di € 50,- per spedizione
Appuntamenti con finestra temporale di 2 ore: supplemento di € 95,- per spedizione
Appuntamenti orari con finestra temporale di 1 ora: premium a partire da € 125,- per spedizione
Appuntamenti orari con fascia oraria: supplemento a partire da € 175,- per spedizione
3. Finestre temporali per la consegna FTL da fornire sempre al mattino (in modo da poter programmare anche un carico di ritorno)
4. Se un appuntamento di scarico già ricevuto viene modificato e/o deve essere modificato, si applica un supplemento di € 15,- per spedizione.

ARTICOLO 22 - COSTI DI CANCELLAZIONE

Lo spazio di carico pianificato o prenotato è sempre stabilito. Ciò significa che se viene caricato meno spazio di quello inizialmente specificato e riservato, lo spazio riservato viene sempre calcolato. I carichi dichiarati possono essere modificati o annullati gratuitamente fino alle 14:00 (ora di Bruxelles) del giorno precedente il carico. Se i carichi vengono annullati in un secondo momento, verrà addebitato un errore di trasporto pari all'80% della tariffa di trasporto concordata. Se la spedizione è completamente o parzialmente

caricata, 100%.

ARTICOLO 23 – MAUT/ TOL/ PEDAGGI

I supplementi per i pedaggi (Maut, Péage, pedaggi) per i vari paesi sono inclusi nelle tariffe.

ARTICOLO 24 – LIMITAZIONE DEL CREDITO, DAZI ALL'IMPORTAZIONE, ACCISE, IMPOSTE SULLA CIFRA D'AFFARI E ALTRI

I dazi all'importazione, le accise, l'imposta sulle vendite e altri costi devono essere pagati prima del trasporto. Lo svincolo della merce avviene dopo il ricevimento di tali costi per conto di TML. Se, in via eccezionale, viene stipulato un accordo per la fornitura di credito, si applica una commissione anticipata del 3,5% sull'IVA anticipata, sui dazi all'importazione e sulle accise e su altre imposte governative anticipate, nonché su altri importi anticipati da TML come il trasporto marittimo, ecc. Il pagamento delle fatture relative agli importi anticipati deve quindi essere effettuato entro e non oltre 8 giorni dalla data della fattura.

CAPITOLO 5 – LETTERE DI VETTURA

ARTICOLO 25 – LETTERE DI VETTURA

1. Se desiderato, il cliente può richiedere un codice di accesso a TML con il quale è possibile richiedere e stampare una copia del CMR tramite il sito web.
2. Se il cliente richiede a TML l'invio della prova di consegna, si applica una tariffa di € 10,- per pezzo se si tratta di una spedizione che è stata consegnata nell'anno precedente, in tutti gli altri casi si applica una tariffa di € 25,-. I documenti relativi a consegne effettuate più di 2 anni fa non possono essere richiesti.
3. In caso di danneggiamento o perdita (parziale) del carico, verrà fornita la prova di consegna senza i costi di cui sopra.
4. La mancata o tempestiva consegna delle lettere di vettura firmate, per qualsiasi motivo, non comporterà ritardi, rinvii o mancati pagamenti dei crediti.

CAPITOLO 6 – RESPONSABILITÀ, RISERVATEZZA E INDENNIZZO

ARTICOLO 26 – RESPONSABILITÀ, RISERVATEZZA E INDENNIZZO

Il cliente tratterà tutti i preventivi e gli accordi stipulati con TML in modo confidenziale e non li fornirà a terzi. TML tratterà tutte le informazioni ricevute dal cliente in modo confidenziale e le condividerà solo con coloro che ne hanno bisogno durante l'esecuzione del servizio.

1. Nel caso in cui TML causi danni durante l'esecuzione dei lavori che non sono regolati nelle presenti Condizioni Generali o nelle condizioni di cui all'ARTICOLO 1 paragrafo 7, TML è responsabile solo per danni diretti e materiali e fino a un importo massimo di € 10.000, - salvo casi di forza maggiore. TML non è responsabile per danni causati da una consulenza errata da parte di TML. Tale limitazione non si applica nel caso in cui il cliente dimostri che il danno è stato causato da dolo o deliberata imprudenza da parte degli amministratori o dell'alta dirigenza di TML stessa.
2. TML non sarà in nessun caso responsabile per danni derivanti dall'inadempimento

9

- o dal ritardato adempimento dei propri obblighi a causa di forza maggiore. Le cause di forza maggiore includono guerre/sommosse/sabotaggi, scioperi, misure governative (nazionali o internazionali), agitazioni sindacali (nel senso più ampio), furti/maggese/incendi, condizioni meteorologiche, ingorghi, incidenti, malfunzionamenti, veicoli rotti, guasti alle strutture (come acqua ed energia), eventi naturali, epidemie, blocchi delle gallerie e la mancata partenza dei traghetti, indipendentemente dal modo in cui hanno avuto origine e dove hanno avuto luogo.
3. TML non è obbligata a pagare alcun risarcimento per ritardi limitati e ragionevoli, inoltre TML non è mai responsabile per la perdita di profitto, danni consequenziali e danni immateriali, indipendentemente dal fatto che tale ritardo possa essersi verificato.
 4. Se la merce deve essere restituita al cliente o a qualsiasi altro indirizzo a seguito di un danno, ciò sarà considerato come un nuovo ordine di trasporto per il quale i costi saranno addebitati al cliente.
 5. I danni visibili alla spedizione, causati dal trasporto, devono essere annotati sul CMR. I danni invisibili devono essere segnalati per iscritto a TML entro 24 ore dal ricevimento della spedizione, pena la decadenza di ogni diritto e/o risarcimento, fatte salve le altre limitazioni di responsabilità. La responsabilità è stabilita secondo le condizioni applicabili di cui all'ARTICOLO 1 paragrafo 7 delle presenti Condizioni Generali. Ciò include una limitazione di responsabilità, relativa a un importo massimo per chilogrammo in caso di perdita o danno. La conseguenza della responsabilità limitata è che, sebbene TML possa essere responsabile di un reclamo, questa responsabilità spesso non copre il valore totale della spedizione. Ad esempio, se la richiesta di risarcimento rientra nella copertura CMR, la responsabilità massima che può essere richiesta a TML è di 8,33 DSP per chilogrammi danneggiati o persi. Per la copertura completa del valore reale della merce durante il trasporto, consigliamo quindi di assicurare la merce separatamente contro il rischio di trasporto, TML può offrirli, senza impegno, su richiesta.
 6. Per i danni ai prodotti che sono suscettibili di danneggiamento a causa della loro natura e/o imballaggio (ad esempio vetro), il cliente deve dimostrare che TML non ha fornito la normale diligenza (onere della prova inverso).
 7. I danni relativamente modesti con valore inferiore a 150 euro, - causano una quantità sproporzionata di costi amministrativi e di follow-up per tutte le parti e non vengono presi in considerazione.
 8. Se i subordinati o i terzi che sono al di fuori del contratto sono ritenuti responsabili nell'ambito delle attività per le quali sono stati incaricati dal fornitore di servizi logistici, si stabilisce anche per loro conto che possono invocare anche tutte le clausole delle presenti condizioni generali e in particolare le clausole incluse nel contratto in materia di esclusione o limitazione di responsabilità.

CAPITOLO 7 – PRIVACY

ARTICOLO 27 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

TML attribuisce grande importanza alla protezione dei dati personali dell'utente in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Per informarti sulla cura e la sicurezza con cui lo facciamo, abbiamo redatto un'informativa sulla privacy che puoi leggere su <https://www.tailormade-logistics.com/disclaimer>. La disposizione più importante nell'ambito delle presenti Condizioni Generali di Contratto è la seguente:

TML è un fornitore di servizi logistici e tratta i tuoi dati personali perché utilizzi i nostri servizi logistici e/o perché ce li fornisci tu stesso. Utilizzando questi servizi, l'utente accetta la nostra raccolta e l'utilizzo dei suoi dati personali in conformità con la presente

10

informativa sulla privacy. La base di questo trattamento è l'accordo che abbiamo stipulato con te. Il periodo di conservazione è di almeno sette anni dopo l'esecuzione del contratto a causa dell'obbligo fiscale legale. Di seguito è riportata una panoramica dei dati personali che possiamo trattare:

- *Nome e cognome*
- *Genere*
- *Telefono aziendale*
- *Indirizzo e-mail aziendale*
- *Indirizzo ritiro / consegna*
- *Altri dati personali forniti attivamente dall'utente, ad esempio nella corrispondenza e per telefono.*

Per le restanti informazioni, si prega di fare riferimento alla nostra informativa sulla privacy (<https://www.tailormade-logistics.com/disclaimer>).

CAPITOLO 8 – LEGGE APPLICABILE E VALIDITA'

ARTICOLO 28 – SCELTA DEL FORO COMPETENTE E DELLA LEGGE APPLICABILE

1. Il rapporto giuridico tra TML e il suo cliente è disciplinato dal diritto belga.
2. Tutte le controversie derivanti da o relative all'accordo o agli accordi conclusi tra le parti e che non sono disciplinate dalle pertinenti condizioni settoriali di cui all'articolo 1 paragrafo 7 saranno risolte dal tribunale competente di Gand, a meno che disposizioni giuridiche imperative non lo impediscano.
3. Ove applicabile, si applicheranno le disposizioni delle convenzioni internazionali sui trasporti, compresa, tra l'altro, la Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR).

ARTICOLO 29 – VALIDITA'

TML si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali. Dopo tale modifica, le Condizioni Generali di Contratto modificate si applicheranno al seguente accordo tra il cliente o altra parte contrattuale, incluso il precedente rapporto giuridico. Se una qualsiasi clausola delle presenti Condizioni Generali non è valida o è dichiarata invalida, il resto rimarrà in vigore per quanto possibile e la clausola non valida sarà sostituita, previa consultazione tra le parti, da una clausola che si avvicini il più possibile alla clausola originale. In caso di divergenze tra il testo belga delle presenti Condizioni Generali e le relative traduzioni, prevarrà il testo olandese.

ALLEGATI

1. Supplementi generali per il trasporto
2. Evoluzione del prezzo del gasolio, IVA esclusa